

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 479 del 29 aprile 2022

Disposizioni in merito alla proroga straordinaria dei termini di conclusione dei progetti di ricerca approvati con DGR n. 490 del 17.04.2018 nell'ambito del Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale - anno 2017.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni in merito alla proroga straordinaria dei termini di conclusione dei progetti di ricerca approvati con DGR n. 490 del 17.04.2018 nell'ambito del Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale - anno 2017 - di cui alla DGR n. 1476 del 18.09.2017.
--

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1476 del 18.09.2017 è stato approvato il Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata anno 2017 (articolo 15, legge regionale 9.02.2001, n. 5).

La Giunta regionale, con deliberazione n. 490 del 17.04.2018, ha approvato e ammesso a finanziamento n. 8 progetti di ricerca presentati nell'ambito del predetto Bando dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) della Regione del Veneto assegnando un finanziamento complessivo di Euro 2.000.000,00.

I progetti finanziati nell'ambito del Bando sono stati avviati a seguito della stipula di apposita convenzione (il cui schema tipo è stato approvato con la richiamata deliberazione n. 490 del 17.04.2018) tra la Regione, il Soggetto proponente il progetto, le Unità operative coinvolte e il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS ed hanno durata biennale con possibilità di proroga di 12 mesi.

Va segnalato che la situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19 ha determinato criticità e significativi ritardi nella conduzione delle attività di ricerca con conseguenti difficoltà nel rispettare gli adempimenti previsti dalle convenzioni stipulate per lo svolgimento dei progetti. In tale contesto, infatti, alcuni Enti hanno evidenziato la necessità di una dilazione dei termini fissati per poter concludere i lavori progettuali originariamente previsti.

Si ritiene pertanto opportuno, alla luce di quanto suesposto e richiamate le disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria, intervenire sulle attuali prescrizioni che disciplinano le tempistiche di realizzazione dei progetti di cui al Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata anno 2017 prevedendo per i progetti avviati entro l'anno 2020 la possibilità di avvalersi di una proroga straordinaria.

La proroga straordinaria del termine della ricerca, per un massimo di n. 10 mesi, potrà essere richiesta solo dopo avere usufruito della proroga ordinaria prevista dall'art. 11 del Bando in questione e dall'articolo 9 delle convenzioni che regolamentano i progetti, previa presentazione da parte del Soggetto proponente, alla Regione e al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, non oltre i 30 gg. precedenti la conclusione del progetto, di specifica richiesta adeguatamente e dettagliatamente motivata sottoscritta dal Principal Investigator. Sono fatte salve le istanze di proroga pervenute alla Regione antecedentemente alla data del presente provvedimento che potranno essere eventualmente integrate da parte dei soggetti interessati.

Il nuovo termine di conclusione del progetto determinerà la decorrenza dei termini previsti per la trasmissione alla Regione del Veneto, delle relazioni scientifiche conclusive e dei rendiconti finanziari di cui all'art. 10 lettera b) del Bando e all'art. 8 lettera b) delle convenzioni.

Resta inteso che le suddette proroghe straordinarie non comportano modifiche dei fondi regionali assegnati a ciascun progetto di ricerca finanziato né ulteriori oneri a carico della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 15;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1476 del 18 settembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 17 aprile 2018;

VISTO il decreto dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie n. 21 del 29 giugno 2018 e s.m.i.;

VISTE le convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, il Soggetto proponente ciascun progetto, le Unità operative coinvolte e il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS che regolamentano lo svolgimento dei progetti,

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prevedere per i progetti approvati con DGR n. 490 del 17.04.2018 nell'ambito del Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata anno 2017 e avviati entro l'anno 2020 una proroga straordinaria dei termini di conclusione delle attività per un massimo di n. 10 mesi che potrà essere richiesta solo dopo avere usufruito della proroga ordinaria prevista dall'art. 11 del Bando in questione e dall'art. 9 delle convenzioni che regolano lo svolgimento dei progetti previa presentazione da parte del Soggetto proponente, alla Regione e al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, non oltre i 30 giorni precedenti la conclusione del progetto, di specifica richiesta adeguatamente e dettagliatamente motivata sottoscritta dal Principal Investigator;
3. di stabilire che sono fatte salve le istanze di proroga pervenute alla Regione antecedentemente alla data del presente provvedimento che potranno essere eventualmente integrate da parte dei soggetti interessati;
4. di precisare che i nuovi termini prorogati di cui al punto 2. determinano la decorrenza dei termini previsti per la trasmissione delle relazioni scientifiche conclusive e dei rendiconti finanziari di cui all'art. 10 lettera b) del Bando e all'art. 8 lettera b) delle convenzioni stipulate per ciascun progetto;
5. di dare atto che la proroga straordinaria non comporta modifiche dei fondi regionali assegnati a ciascun progetto di ricerca finanziato;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.